



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Servizio Sicurezza del Territorio

Ordinanza N. 366 del 17/12/2024

OGGETTO: INCOLUMITA' PUBBLICA - DIVIETO DI ACCENSIONE, LANCIO E SPARO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, MORTARETTI, PETARDI, BOMBETTE ED OGGETTI SIMILARI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 21 DICEMBRE 2024 ED IL 6 GENNAIO 2025

IL SINDACO

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;

che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;

che tali comportamenti determinano una chiara turbativa in materia di quiete pubblica, incidendo sulla sicurezza e l'incolumità delle persone;

che analogamente è esposto ai medesimi rischi l'ambiente che ci circonda e che anche gli animali di affezione risentono in modo negativo delle esplosioni di cui trattasi.

Rilevata, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze e ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di edifici pubblici, luoghi di aggregazione, di culto e di cura.

Dato atto che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che nei Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti dei prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita.

Ritenuto pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio Comunale;

Visto l'art. 57 del TUPLS approvato con R.D. del 18/06/1931 n° 773, il quale vieta senza licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi e accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

Visti ancora gli art. 650 e 703 del C.P.;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Vista la Legge n. 125 del 24/07/2008 e la Legge n. 94 del 15/07/2009 in materia di sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 8, 1° comma, lettera s) e 46 del regolamento di Polizia Urbana;

Visto il Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative approvato dal Consiglio Comunale in data 08/04/2005 con delibera n. 25;

Visto l'art. 54, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti tangibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Nel periodo compreso tra il giorno 21 dicembre 2024 ed il giorno 6 gennaio 2025, il divieto, su tutto il territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto e punito dagli artt. 673 e 703 C.P. e dalla legislazione statale vigente, ai sensi del regolamento delle Sanzioni, con la sanzione amministrativa da 50,00 ad Euro 500,00.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

pubblicata sul sito internet del Comune di Settimo Torinese e all'Albo Pretorio;

trasmessa al Comando di Polizia Municipale e alla locale Tenenza dei Carabinieri per il controllo sull'osservanza del presente provvedimento;

trasmessa al signor Prefetto di Torino.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Settimo Torinese al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla Legge.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, dalla data della pubblicazione, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sindaca

